

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1328-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. Stampato n. 1328)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 20 maggio 1986*

*(V. Stampato Camera n. 3785)*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali  
Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto  
di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 2  
ottobre 1986, previo stralcio dell'articolo 4 deliberato dalla Commissione  
stessa nella medesima seduta (V. Stampati Camera n. 3785-bis e  
n. 3785-ter)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 ottobre 1986*

---

Ristrutturazione dei servizi amministrativi  
dell'Avvocatura dello Stato

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato)*

1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

- a) agli affari generali e amministrativo-contabili;
- b) all'attività professionale;
- c) all'informazione e alla documentazione.

2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

## Art. 2.

*(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)*

1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vinci-

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo della Avvocatura dello Stato)*

*Identico.*

## Art. 2.

*(Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico)*

*Identico.*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

2. Salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle sopresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato.

## Art. 3.

(Organizzazione dei servizi)

1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

## Art. 4.

(Premio di produttività)

1. Ferma restando l'attribuzione del compenso di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, al personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è destinato un compenso incentivante da ripartire secondo criteri e modalità stabiliti con la contrattazione prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 3.

(Organizzazione dei servizi)

1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonchè le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

**Stralciato**

(V. Stampato Camera n. 3785-bis)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

2. Lo stanziamento annuale per il compenso di cui al precedente comma 1 è pari al venti per cento delle competenze spettanti per ciascun anno agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

3. A copertura del predetto stanziamento sono destinate le somme effettivamente recuperate dalle controparti nell'anno precedente per le spese legali ai sensi degli articoli 90 e seguenti del codice di procedura civile con esclusione di quelle relative a rimborso per consulenze tecniche.

4. Qualora il gettito delle spese recuperate non raggiunga l'ammontare dello stanziamento stabilito nel precedente comma 3, l'importo mancante verrà prededotto, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, dalle competenze in favore degli avvocati e procuratori dello Stato di cui al precedente comma 2.

Art. 5.

*(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)*

1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'articolo 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

*(Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'articolo 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

3. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

#### Art. 6.

(Commissione di disciplina)

1. La Commissione di disciplina di cui all'articolo 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

2. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti.

3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 5.

(Commissione di disciplina)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

3. Gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle sopresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

si dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3.

5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'articolo 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

#### Art. 8.

*(Disposizioni speciali di organizzazione)*

1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiorna-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 7.

*(Disposizioni speciali di organizzazione)*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

mento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purchè dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.

5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocato generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 9.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.

2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispon-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 8.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Identico.*



(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato » e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA  
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica funzionale livello retributivo	Contingente di qualifica
II	100
III	100
IV	300
V	250
VI	150
VII	35
VIII	16

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identica.*